

Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico)

	Preambolo
<p>Omissis</p> <p>Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);</p> <p>Considerato quanto segue: da punto 1 a punto 11 invariati</p> <p>12. È importante che il documento tecnico conoscitivo sul rischio sismico approvato dalla Giunta regionale faccia parte del quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 48 della l.r. 1/2005, al fine di costituire punto di riferimento per gli strumenti della pianificazione territoriale di province e comuni;</p> <p>13. invariato</p>	<p>Omissis</p> <p>Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);</p> <p>Considerato quanto segue: da punto 1 a punto 11 invariati</p> <p>12. E' necessario che la Regione si doti di un organismo tecnico consultivo a supporto della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti nella materia della prevenzione sismica e del controllo, nonché per la migliore applicazione dei criteri di valutazione del rischio sismico in relazione alle disposizioni vigenti in materia a livello statale e regionale;</p> <p>13. invariato</p>
<p>Art. 2 Strumenti ed attività</p>	<p>Art. 2 Strumenti ed attività</p>
<p>1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, anche in collaborazione con enti locali ed enti di ricerca:</p> <p>a) promuove, programma e svolge attività di studio, analisi e ricerca sul rischio sismico;</p> <p>b) eroga contributi per il miglioramento della sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente;</p> <p>c) promuove la diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico a favore della collettività e, altresì, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;</p> <p>d) detta indirizzi per lo svolgimento dell'attività di controllo dell'attività edilizia, per lo svolgimento delle indagini sul rischio sismico, ai sensi dell'articolo 95 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e coordina lo svolgimento di tali attività;</p> <p>e) supporta gli enti locali per l'effettuazione delle indagini e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1.</p>	<p>1.Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, anche in collaborazione con enti locali ed enti di ricerca:</p> <p>a) promuove, programma e svolge attività di studio, analisi e ricerca sul rischio sismico;</p> <p>b) eroga contributi per il miglioramento della sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente;</p> <p>c) promuove la diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico a favore della collettività e, altresì, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;</p> <p>d) detta indirizzi per lo svolgimento dell'attività di controllo dell'attività edilizia, per lo svolgimento delle indagini sul rischio sismico, ai sensi dell'articolo 156 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio.) e coordina lo svolgimento di tali attività;</p> <p>e) supporta gli enti locali per l'effettuazione delle indagini e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1;</p> <p>e bis) su proposta del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 3 bis, emana atti di indirizzo e linee guida per le attività di</p>

	studio, controllo e riduzione del rischio sismico.
Art. 3 Attività di studio, analisi e ricerca sul rischio sismico	Art. 3 Attività di studio, analisi e ricerca sul rischio sismico
<p>1. La struttura regionale competente:</p> <p>a) monitora il livello di sismicità del territorio regionale e i parametri precursori ad essa connessi, attraverso la realizzazione e il monitoraggio continuo di reti di tipo sismometrico, accelerometrico, geodetico e geochimico;</p> <p>b) compie indagini ed analisi di microzonazione sismica per la valutazione degli effetti locali nei centri urbani e sugli edifici strategici e rilevanti in raccordo e ad integrazione con quanto previsto dal regolamento emanato con con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" in materia di indagini geologiche);</p> <p>c) compie indagini e studi di valutazione sulla vulnerabilità sismica dei centri urbani ed, in particolare, sugli edifici strategici e rilevanti individuati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R ((Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico).</p>	<p>1. La struttura regionale competente:</p> <p>a) monitora il livello di sismicità del territorio regionale e i parametri precursori ad essa connessi, attraverso la realizzazione e il monitoraggio continuo di reti di tipo sismometrico, accelerometrico, geodetico e geochimico;</p> <p>b) promuove indagini ed analisi di microzonazione sismica per la valutazione degli effetti locali nei centri urbani e sugli edifici strategici e rilevanti in raccordo e ad integrazione di quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53 (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" in materia di indagini geologiche);</p> <p>c) promuove indagini, analisi e studi di valutazione della vulnerabilità ed esposizione sismica dei centri urbani per la valutazione del rischio sismico e, in particolare, indagini e verifiche sismiche sugli edifici strategici e rilevanti individuati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.).</p>
	Art.3bis Comitato tecnico scientifico
	1 Per lo svolgimento coordinato e funzionale delle attività di studio, controllo e riduzione del rischio sismico, è' istituito un Comitato tecnico scientifico, di seguito denominato

“CTS”, quale organo consultivo tecnico-scientifico della Giunta regionale in materia di rischio sismico.

2. Il CTS, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da :

a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sismica, in qualità di coordinatore, o suo delegato;

b) i funzionari titolari di posizione organizzativa della struttura regionale competente in materia di sismica;

c) un rappresentante del dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell'università di Firenze, con specifiche competenze in ambito di prevenzione del rischio sismico, designato dal direttore del dipartimento;

d) un rappresentante del dipartimento di architettura dell'università degli studi di Firenze, con specifiche competenze in ambito di prevenzione del rischio sismico, designato dal direttore del dipartimento;

e) due rappresentanti del dipartimento di ingegneria civile ed industriale dell'università di Pisa, con specifiche competenze in ambito di prevenzione del rischio sismico, designati dal direttore del dipartimento;

f) due rappresentanti della Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri della Toscana, di cui il Presidente e un membro designato dal Consiglio della Federazione stessa, o loro delegati;

g) il presidente della Federazione regionale degli Ordini degli architetti della Toscana, o suo delegato

3. I direttori dei dipartimenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) provvedono alla designazione di un membro supplente per ciascun rappresentante designato che partecipa alle riunioni del CTS in caso di impedimento di tale rappresentante.

4. Quando sono poste all'ordine del giorno tematiche inerenti questioni geologiche, il CTS è integrato da:

a) il presidente del centro di geotecnologie dell'università di Siena, o suo delegato;

b) il presidente dell'Ordine dei geologi della Toscana o suo delegato.

5. Le funzioni di segretario del CTS sono svolte dal funzionario titolare di posizione organizzativa della struttura regionale competente in materia di sismica della sede di

	<p>Firenze. Nel corso della prima seduta il CTS approva il regolamento interno per lo svolgimento delle attività di competenza e le relative modalità di funzionamento.</p> <p>6. Il CTS può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di esperti di elevata esperienza tecnica e scientifica nell'ambito dell'ingegneria strutturale, con particolare riferimento all'ingegneria antisismica, di volta in volta individuati dal CTS stesso.</p> <p>7. La partecipazione al CTS da parte dei membri di cui ai commi 2 e 3 è gratuita e non comporta oneri per la Regione .</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Documento conoscitivo del rischio sismico</p> <p>1. Con cadenza triennale, sulla base dell'attività di studio, analisi e ricerca di cui all'articolo 3, la Giunta regionale approva un documento conoscitivo sul rischio sismico.</p> <p>2. Il documento conoscitivo di cui al comma 1, fa parte del quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 48 della l.r. 1/2005 .</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Documento conoscitivo del rischio sismico</p> <p>1. Con cadenza triennale, sulla base dell'attività di studio, analisi e ricerca di cui all'articolo 3, la Giunta regionale approva un documento conoscitivo sul rischio sismico.</p> <p>2. Il documento conoscitivo di cui al comma 1, fa parte del quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 48 della l.r. 1/2005 .</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Programmazione delle attività e degli interventi di prevenzione del rischio sismico</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Programmazione delle attività e degli interventi di prevenzione del rischio sismico</p>
<p>1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del comma 2 e del comma 3, della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), in raccordo con il PIT di cui all'articolo 48 della l.r. 1/2005 e tenuto conto del documento conoscitivo di cui all'articolo 4, il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) individua gli obiettivi e le finalità della politica di prevenzione del rischio sismico della Regione, gli interventi necessari per l'attuazione della politica di prevenzione ed in particolare:</p> <p>a) definisce i criteri di priorità per l'individuazione dei comuni ove eseguire le attività di indagini conoscitive di pericolosità sismica, di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio e gli interventi di prevenzione sismica, in ragione anche della</p>	<p>1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), il piano ambientale ed energetico regionale (PAER), in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del piano regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), individua gli obiettivi specifici e le tipologie di intervento necessarie in materia di riduzione e prevenzione del rischio sismico della Regione.</p> <p>2. Ai fini dell'attuazione della politica di riduzione e prevenzione del rischio sismico di cui al comma 1, la Giunta regionale approva annualmente il documento operativo per la prevenzione sismica, di seguito denominato "DOPS", che indica gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse stanziare, le modalità di intervento ed il relativo quadro</p>

classificazione effettuata ai sensi dell'articolo 96 della l.r. 1/2005;

b) stabilisce i criteri di assegnazione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge;

c) definisce criteri e indirizzi per l'individuazione delle iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico, attraverso l'informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, e per la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

d) programma lo svolgimento delle indagini e degli studi necessari per la sperimentazione di tecniche d'intervento, con la collaborazione delle università e degli enti di ricerca.

2. Con le deliberazioni di attuazione annuali del PAER di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), la Giunta regionale indica gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse stanziare, le modalità di intervento ed il relativo quadro finanziario.

finanziario.

3. Il DOPS è elaborato tenendo conto del documento conoscitivo del rischio sismico di cui all'articolo 4 e degli indirizzi forniti dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015, aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 9 della l.r. 1/2015, in merito:

a) alla definizione dei criteri di priorità per l'individuazione dei comuni ove eseguire le attività di indagini conoscitive di pericolosità sismica, di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio e gli interventi di prevenzione sismica, anche in ragione della classificazione effettuata ai sensi dell' articolo 158 della l.r. 65/2014;

b) alla definizione di criteri di assegnazione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 2;

c) alla definizione di criteri e indirizzi per l'individuazione delle iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico, attraverso l'informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, nonché per la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

d) all'elaborazione del programma per lo svolgimento delle indagini e degli studi necessari per la sperimentazione di tecniche d'intervento, con la collaborazione delle università e degli enti di ricerca.